

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI

N. 18/2010 SENT.
N. 62/09 R.G.L.
N. 158 CRON.
N. / REP.

In persona del Giudice del Lavoro

Dott. Sergio GORJAN Presidente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE di LAVORO in primo grado iscritta al
n° 62 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2009

Oggetto:
trasformazione di
rapporto di lavoro
tempo indeterminato

T R A

M , residente in rappresentato e
difeso dall'avv. del foro di Nuoro,
con domicilio eletto presso lo studio del difensore
in Nuoro via , giusto mandato in calce
del ricorso depositato il 21.7.2009;

RICORRENTE



E

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del
Ministro pro tempore, sedente in Roma rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Cagliari, con domicilio ex lege in Cagliari presso la
sede dell'Avvocatura in via Dante n° 23, come da
cenno in comparsa depositata il 4.12.2009;

RESISTENTE

Oggetto della causa: trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Causa decisa all'udienza pubblica del 4.3.2010.

CONCLUSIONI

della parte ricorrente: accertare in favore del ricorrente, quale insegnante nel Liceo

, amministrata dalla Direzione Regionale della Sardegna del Ministero della Pubblica Istruzione della qualità di dipendente a tempo indeterminato con conseguente diritto alla ricostruzione della carriera, all'attribuzione dell'anzianità di servizio maturata, alla corresponsione dell'incremento retributivo conseguente alla medesima anzianità di servizio e di ogni altra indennità accessoria, nonché con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno personale e professionale provocato dalla perdurante condizione di precariato,

condannare l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione al pagamento in favore del ricorrente delle somme tutte corrispondenti e derivanti dal riconoscimento dei diritti di cui sopra, in una con gli interessi legale e a maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria e per ogni consequenziale statuizione,

con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria dispersi se del caso consulenza

tecnica d'ufficio.

Dell'Amministrazione resistente: respingere ogni avversa pretesa siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta,

con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Motivi della decisione

Con ricorso, depositato il 21.7.2009 e regolarmente notificato alla contro parte il 7.9.2009, S

M^e evocava in giudizio avanti questo Giudice del lavoro l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, deducendo d'operare quale insegnante alle dipendenze del resistente Ministero in forza di contratti di lavoro a termine posti però in essere da vari anni.

Pertanto, deduceva il M^e in effetto l'Amministrazione con detti contratti a tempo determinato copriva esigenze ordinarie e stabili e, non già, temporanee come previsto dalla normativa nazionale e ritenuto corretto dalla giurisprudenza della Corte Europea.

Il ricorrente sottolineava che egli operava come insegnante dall'anno scolastico 1995/1996, sicché la situazione di durata limitata del rapporto d'impiego con l'Amministrazione incideva su tutti gli istituti collegati all'anzianità di servizio, nel suo caso inesistente ricominciando ogni anno ex novo il rapporto di servizio.

Pertanto, reputando il M che l'Amministrazione abusi dell'istituto del contratto a termine poiché l'utilizza con modalità contrarie alle direttive, desumibili attraverso l'interpretazione, e dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza della Corte Europea, chiedeva a questo Giudice di accertare l'avvenuta instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato e di condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno ed alla ricostruzione della carriera.

Resisteva, tempestivamente, il Ministero della Pubblica Istruzione, contestando la fondatezza dell'avversa domanda poiché non supportata né da adeguate deduzioni ed allegazioni di fatto né da norma di legge, oltre a rilevare la prescrizione dei diritti patrimoniali.

All'udienza del 15.12.2009 aveva avvio la trattazione e le parti non conciliavano la lite.

All'udienza del 4.3.2010, non abbisognando la causa di istruzione, le parti discutevano la questione e questo Giudice decideva la lite dando immediata lettura in udienza del dispositivo.

La domanda svolta dal M non ha fondamento giuridico e va rigettata.

Lo stesso ricorrente sottolinea come la normativa nazionale, riconosciuta coerente con la normativa


europea dalla Corte di Giustizia, vieti la costituzione di un rapporto di pubblico impiego in base alla reiterazione di più contratti a tempo determinato.

Un tanto in ossequio al principio costituzionale del concorso, presidio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, tuttavia il ricorrente conclude, anzitutto, perché questo Giudice accerti e dichiari proprio il costituirsi di detto rapporto a tempo indeterminato tra lui e l'Amministrazione.

Tale declaratoria non appare possibile mediante interpretazione da parte del Giudice pena l'eversione dell'attuale Ordinamento costituzionale scritto, poiché l'interpretazione non può superare il dato letterale normativo altrimenti diventando fonte legislativa od arbitrio.

Dunque, non è possibile al Giudice, anche con sforzo di fantasia creativa, superare l'espresso divieto di legge di costituire un rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione sulla scorta della violazione delle normative imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.

Così espressamente dispone il dato normativo vigente, ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte



costituzionale e coerente con i principi fondanti l'Unione dalla Corte Europea.

Anche la sistematica violazione, ove esistente, della normativa nazionale in tema di pubblico impiego da parte dell'Amministrazione non consente al Giudice di accertare il costituirsi di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato, ma esclusivamente il ristoro dell'eventuale danno patito dal lavoratore.

Dunque la domanda principale del M non può essere accolta anche a prescindere dall'esame della fondatezza delle sue premesse in fatto.

Premesse fattuali fondate sull'asserto che l'Amministrazione utilizza i contratti a termine nel comparto scuola per sopperire a situazioni di stabile esistenza e, non già, a fronte di esigenze temporanee e transeunti, come prescritto dalla legge 124/99, situazione esaminata e decisa dalla citata sentenza della Corte Europea.

In effetto il M risulta, in forza dello stesso prospetto allegato dal ricorrente, aver svolto supplenze per periodi inferiori alla durata dell'anno scolastico e per giunta in vari Istituti scolastici disseminati nell'ambito della Provincia statale di Nuoro.

Già la natura propria della supplenza, anche per brevi periodi di tempo, lumeggia come il M venne impiegato



proprio per sopperire a vuoti d'organico cagionati da situazioni imprevedibili e temporanee - assenze di insegnanti effettivamente incardinati nell'incarico all'inizio dell'anno scolastico -.

Una tal conclusione appare inoltre rafforzata dalla dislocazione in più Istituti scolastici, siti in diverse località, dell'attività d'insegnamento del M nel corso degli anni.

Dunque, non solo attesa la struttura stessa dell'esigenze organizzative nel comparto scuola con i connaturati spostamenti di personale nelle varie sedi e la quiescenza, ma pure la specifica strutturazione dell'attività di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato del ricorrente lumeggia con chiarezza come l'impiego del M avvenne proprio nella prospettiva di sopperire a specifiche esigenze temporanee verificatesi nell'organizzazione del lavoro del comparto scuola.

Altra cosa appare essere che strutturalmente per la costante presenza di uscita di dipendenti per quiescenza ovvero assenza per malattia o maternità - le più frequenti ragioni di vacanza di cattedre - sarà sempre necessario procedere con supplenze per sopperire alle vacanze in attesa dell'espletamento delle procedure ordinarie per la copertura del posto



vacante, poiché un tanto è situazione fisiologica del sistema.

Per altro non va omissis di ricordare, come rettamente sottolineato dalla difesa della parte resistente, che l'Amministrazione, in forza di specifica legge n° 296/06, ha avviato procedura di assorbimento in ruolo dei lavoratori a tempo determinato ed inseriti nelle graduatorie.

Sicché nemmeno può postularsi che la situazione, in cui si trova il ricorrente non sia destinata a soluzione, sempre secondo i criteri di priorità e compatibilità economica stabiliti dalla legge.

Dunque non appare posto in essere alcun abuso da parte dell'Amministrazione, nello specifico caso del M_I in attuazione della normativa nazionale afferente l'utilizzo di lavoratori a tempo determinato nella scuola.

Il ricorrente ebbe sempre a svolgere esclusivamente attività temporanea nel corso del periodo di svolgimento dell'attività didattica, quindi tipicamente correlata ad esigenza temporanea di sostituzione di altro insegnante incardinato, e non già correlata a copertura di posto vacante all'inizio delle lezioni, se non per l'anno 2008/2009.

Detta situazione fattuale comporta l'assoluta inutilità del rinvio della questione alla Corte

Europea, in quanto già espressasi al riguardo, ed il rigetto delle correlate domande di ristoro danni e ricostruzione della carriera.

L'assoluta e patente infondatezza della pretesa svolta dal ricorrente comporta, ex art 91 cpc, la sua condanna alla rifusione della spese patite dal soggetto pubblico per la presente inutile lite.

Spese tassate d'ufficio in globali € 450,00 di cui € 300,00 per onorari, considerato che la trattazione riguarda contemporaneamente altre controversie omologhe.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando contrariis reiectis,

rigetta


il ricorso depositato il 23.7.2009 dal M

condanna

il M a rifondere all'Amministrazione le spese di lite, che tassa in globali € 450,00.

Fissa in giorni 60 il termine pel deposito delle motivazioni.

Così deliberato in Lanusei il 4 marzo 2010.

Il Giudice

 Sergio Goffari

TRIBUNALE DI LANUSEI

Depositata in cancelleria oggi

17/06/10

È copia conforme all'originale (USD NOTIFICALI)

IL CANCELLIERE

Lanusei, il 10/05/2010

IL CANCELLIERE



